

GUIDA AL TFM

Il trattamento di fine mandato è l'indennità che può essere riconosciuta agli amministratori delle società, in fase di cessazione del rapporto di lavoro.



❖ PREMESSA

Così come avviene per qualsiasi lavoratore dipendente, anche gli amministratori di una srl possono vedersi garantita una somma di denaro da percepire alla fine del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il trattamento di fine mandato (TFM) può essere accantonato con quote annuali direttamente dalla società, oppure quest'ultima può far ricorso a speciali polizze assicurative. La quota di accantonamento che va a formare il trattamento di fine mandato dell'amministratore, non è definita in modo standard dalle normative fiscali vigenti. Nonostante ciò, esistono dei limiti per la sua quantificazione, fissati in relazione all'impresa stessa, ovvero: il trattamento di fine mandato dell'amministratore dovrà essere congruo alla reale situazione economica dell'azienda, al volume d'affari, alla capacità reddituale dell'impresa e all'attività prestata nella stessa dall'amministratore.

Grazie al TFM, una srl può accantonare ogni anno una certa cifra che è destinata all'amministratore. In questo modo la società, da un lato abbassa il suo imponibile fiscale perché il TFM rappresenta un costo per essa e di conseguenza su tale accantonamento non viene calcolata l'IRES e l'IVS (Indennità Vecchiaia e Superstiti), e dall'altro, quando l'amministratore incasserà quei soldi messi da parte, potrà farlo godendo di una tassazione agevolata.

Infatti, l'erogazione del TFM viene tassato separatamente in base all'aliquota IRPEF media degli ultimi 3 anni.

❖ ESEMPIO

Importo deliberato euro 10.000 annuo per gli amministratori soci.

RISPARMIO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

Risparmio fiscale immediato per società e soci:

IRES (24%): euro 2.400 (società)

INPS (26%): euro 2.600 (socio con redditi quota da euro 15.000 fino a 77.000)

Risparmio fiscale immediato per i soci, che evitano tassazione su distribuzione dividendi di euro 7.400 (10.000 - 2.400)

IRPEF (26%): euro 1.900

RISPARMIO FISCALE TOTALE (società' e soci): euro 4.300 (2.400 + 1.900)

RISPARMIO INPS (soci): euro 2.600

RISPARMIO TOTALE: *euro 6.900*

Tassazione del TFM

TASSAZIONE A CARICO DEI SOCI, differita al momento della interruzione del mandato e percezione della somma di euro 10.000

IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA 23% *euro 2.300* (annua)

TASSAZIONE SOCIO *euro 2.300*

N.B. aliquota media del biennio precedente all'anno di incasso della somma (minimo 23%)

Riepilogo

RISPARMIO ANNUO netto *euro 4.600* (euro 6.900 - euro 2.300) / pari al 46% dell'indennità di euro 10.000 (rendimento finanziario)

❖ CONCLUSIONE

Ciò significa che accantonare una quota aziendale di TFM vuol dire semplicemente spostare dal c/c della società al salvadanaio personale un certo importo con un rendimento finanziario del 46% annuo.

Le condizioni per usufruire dei risparmi fiscali sopra evidenziate sono tre:

1. Il precedente organo amministrativo deve dimettersi e l'assemblea assume una delibera di nomina di nuovi amministratori (anche gli stessi), con durata a tempo determinato e con attribuzione di indennità di fine mandato, se previsto statutariamente, oltre ad un eventuale compenso annuale.
2. La delibera di attribuzione del TFM deve avere una data certa anteriore all'inizio del mandato amministrativo (estratto notarile del libro verbali assemblea, pec, registrazione alla C.C.I.A.A.)
3. La misura del compenso all'amministratore in genere è libera e non soggetta a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia delle Entrate (CASS. n. 28585/2008). Invece la misura del TFM potrebbe essere soggetta ad una valutazione di congruità da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche se vi sono opinioni contrarie in dottrina e giurisprudenza (CTP Lecco n. 167/2017 e n. 63/2020, CTR Lazio n. 870/11/2012, CTR Veneto n. 196/1/2019, CASS. rr. 26431/2018, CASS, n. 16371/2020, CASS n. 24848/2020). In particolare la sentenza della Cassazione n. 24848 del 06/11/2020 stabilisce che l'importo accantonato non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l'amministratore; ovviamente deve essere ragionevole con riferimento alle dimensioni della società, al fatturato, al reddito ed alla attività svolta dall'amministratore.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it